

COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILI
NELL'AMBITO DELLA GESTIONE COMMISSARIALE**

PREMESSO che:

con decreto commissariale n.16 del 29 giugno 2018 si è decisa la costituzione di un rapporto di collaborazione professionale con il Dott. Lorenzo Dal Toso, nato a Vicenza il 17/09/1975, residente in via Masieri 91/I, Trissino (VI), C.F. DLTLNZ75P17L840K, finalizzato all'espletamento di attività amministrative e contabili nell'ambito della gestione commissariale istituita dalla Regione del Veneto con D.G.R. n.2381 del 16 dicembre 2013;

RICHIAMATI al riguardo:

la richiesta inoltrata al Comune di Valdagno con nota del Commissario straordinario della Comunità Montana Agno Chiampo n. 418/prot dell'11 giugno 2018;

la disposizione n.32/pers in data 22 giugno 2018 con la quale il Dirigente della Direzione Amministrativa rilascia l'autorizzazione alla Comunità Montana Agno Chiampo per il conferimento dell'incarico di collaborazione professionale al dipendente del Comune di Valdagno, Signor Dal Toso Lorenzo, a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018;

tra la Comunità Montana Agno Chiampo, nella persona del dott. Stefano Guiotto, Segretario Direttore e il Dott. Lorenzo Dal Toso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto dell'incarico.

la Comunità Montana Agno Chiampo affida al Dott. Lorenzo Dal Toso che accetta, l'incarico di collaboratore professionale per l'espletamento attività amministrative e contabili nell'ambito della gestione commissariale istituita dalla Regione del Veneto con D.G.R. n.2381 del 16 dicembre 2013;

Il Collaboratore svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli d'orario né di presenza e senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare da parte del Committente.

L'incaricato ha autonomia organizzativa circa le modalità e la tempistica dell'adempimento, tuttavia la sua attività lavorativa dovrà essere collegata funzionalmente a quella dell'ente anche attraverso direttive impartite dal Segretario Direttore.

Nell'espletamento dell'attività, il Collaboratore opererà con diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità che non sarà, in alcun modo, limitata dal parte del Committente e coordinandosi con il Responsabile della Comunità Montana (dott. Stefano Guiotto) ;



Articolo 2 Periodo contrattuale.

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 6 mesi, avrà decorrenza 1° luglio 2018 e si concluderà il 31 dicembre 2018 e potrà essere prorogato in relazione alle esigenze della gestione commissariale fino allo scioglimento dell'Ente.

Articolo 3 – Compenso.

Il committente corrisponderà al collaboratore Dott. Dal Toso, per lo svolgimento delle prestazioni precedentemente descritte, un compenso orario lordo di euro 35,00=, per tutta la durata dell'incarico, sul quale verranno effettuate le ritenute fiscali e previdenziali di legge, se dovute in applicazione della normativa vigente. A tal fine l'incaricato presenterà mensilmente la nota di prestazione professionale, da liquidarsi a cura del Responsabile del Servizio, previa verifica e controllo delle attività svolte.

Il collaboratore dichiara che si tratta di prestazione non soggetta ad IVA, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti dichiarano che per la determinazione del compenso hanno tenuto conto di quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, della specificità della prestazione e ritengono il compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione oggetto del contratto.

Art.4 Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non diffondere, per la durata del presente contratto, notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del Committente.

Art.5 Estinzione del contratto e preavviso


Il presente contratto si risolve alla scadenza prefissata. Le parti, in ogni caso, possono recedere anche prima della scadenza del termine per giusta causa. In caso di recesso anticipato, ciascuna parte dovrà garantire un preavviso minimo di trenta giorni.

Art.6 Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Valdagno li -4 LUG. 2018

Letto, approvato e sottoscritto



Il Committente



Il Collaboratore